

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2556)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1963 (V. Stampato n. 2847)

d'iniziativa dei deputati BUFFONE, BISANTIS e NUCCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 1963*

Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170 della legge 12 novembre 1955 n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non è richiesto il requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso.